
	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	1 di 22

PG 07

Controllo documentale ed ispettivo


Rev.	Data emissione	Motivo/Modifica
00	30/06/2009	Prima emissione
01	01/08/2009	Aggiornamento
02	01/06/2010	Modifiche a seguito di audit Accredia in merito alla comunicazione delle conformità, alla gestione dei controlli documentali ed ispettivi eseguiti in subappalto e alla procedura di sospensione della certificazione in caso di non pagamento delle tariffe
03	01/06/2011	Modifica complessiva della procedura a seguito di emissione dei nuovi piani di controllo in conformità al Decreto Ministeriale 2 novembre 2010
04	02/01/2012	Modifiche a seguito della emissione dei Decreti attuativi e accorpamento PO 07.01 per verifiche documentali e del Regolamento per la certificazione
05	01/04/2012	Variazione percentuale di estrazione del 7% categoria Vinificatori e Imbottigliatori
06	01/08/2012	Modifiche a seguito Decreto Ministeriale 14/06/2012
07	22/01/2013	Modifiche relative a gestione reclami e ricorsi
08	25/06/2013	Modifiche a seguito di osservazioni del MIPAAF del 13/06/2013
09	12/11/2013	Modifiche a seguito osservazioni MIPAAF del 04/11/2013, Prot. n. 23119
10	20/02/2014	Modifiche a seguito rilievi esame documentale Accredia rif. DC2013UTD250 del 20/12/2013
11	25/07/2014	Modifiche a seguito osservazioni MIPAAF del 11/04/2014, Prot. n. 7942
12	24/11/2014	Aggiornamento riferimenti normativi
13	28/05/2015	Modifiche a seguito rilievi da audit Accredia del 09-10/12/2014 osservazioni MIPAAF del 23/01/2015 Prot. n. 1528 e introduzione nuovo Sistema Gestionale GEREM. Modifiche tariffari ricorsi
14	30/06/2016	Modifica a seguito osservazione MIPAAF del 28/06/2016 prot. 0012748
15	01/09/2016	Aggiornamento documentazione di riferimento e autorizzazioni TCA. Descrizione delle modifiche che devono essere prontamente comunicate dall'operatore
16	23/10/2017	Aggiornamento procedura situazione non ordinarie a seguito aggiornamento Analisi dei Rischi (rilievo da audit Accredia del 13-14/10/2016)

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	2 di 22

INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
5	PRESENTAZIONE DI TCA	5
6	ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO	5
7	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	8
7.1	GENERALITÀ	8
7.2	CONTROLLI DEI VITICOLTORI	9
7.3	CONTROLLO DEI VINIFICATORI	10
7.4	CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI DI VINI SFUSI	11
7.5	CONTROLLO IMBOTTIGLIATORI	12
7.6	ESITO DEI CONTROLLI E CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI	13
7.7	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO	16
8	IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	17
9	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	18
10	MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	18
11	RECLAMI	19
11.1	CONTESTAZIONI ALLA RELAZIONE DI ISPEZIONE	19
11.2	RECLAMI ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI TCA	19
11.3	RECLAMI GIUNTI ALL'AZIENDA	19
12	RICORSI	19
13	CONTROVERSIE	21

Redazione	Approvazione
Fabio Modi	Ilio Pasqui
Direttore di Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	3 di 22

1 SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di specificare le modalità di stesura ed applicazione dei Piani di controllo messi in atto da TCA S.r.l. (nel seguito TCA) nella sua attività operativa; l'obiettivo del processo è accrescere la credibilità e l'affidabilità del sistema di controllo stesso, della Denominazione di Origine, della Indicazione Geografica dei vini e di fornire ulteriori garanzie al consumatore finale sulla tracciabilità del prodotto.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica all'attività di controllo e certificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini italiani.

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste da specifiche norme.

Compito di TCA è la verifica dell'applicazione di dette norme.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani.

Le denominazioni di origine protetta (DOP) si classificano in:

- a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- b) denominazioni di origine controllata (DOC).


Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.

Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità Europea.

4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento alle quali TCA si conforma sono le seguenti:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	4 di 22


- REGOLAMENTO (CE) 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 recante Azienda comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 61 – Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
- DECRETO MINISTERIALE 16 DICEMBRE 2010 – Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
- DECRETO MINISTERIALE 11 NOVEMBRE 2011 – Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.
- DECRETO MINISTERIALE 14 GIUGNO 2012, n. 794 – Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
- LEGGE 11 AGOSTO 2014, n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
- DECRETO 20 MARZO 2015 - Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo.
- DECRETO 12 MARZO 2015 - Banca Dati Vigilanza
- Disciplinari delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche controllate da TCA.
- Piani di Controllo delle Denominazioni e delle Indicazioni Geografiche di cui sopra.

Tutti i documenti emessi da TCA nella presente procedura, compresi lo Statuto e l'organigramma dell'Organismo di Certificazione sono disponibili in copia, presso le sedi TCA.

In merito alle modalità di effettuazione delle attività di controllo documentale, ispettivo, analitico e alla certificazione si rimanda a quanto previsto dai Piani dei Controlli approvati dal MIPAAF relativi alle denominazioni e alle seguenti procedure interne specifiche definite da TCA:

PO 07.01 Controllo Documentale e Certificazione

PO 07.04 Controllo Ispettivo Viticoltore

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	5 di 22

- PO 07.05 Controllo Ispettivo Vinificatore
- PO 07.06 Controllo Ispettivo Imbottigliatore.
- PO 07.08 Controllo Ispettivo intermediari di vini sfusi.
- PO 07.09 Gestione delle commissioni degustazione.
- PO 07.10 Controllo documentale vini IG.
- PO 07.11 Procedura per la distruzione dei contrassegni di stato dei vini DOP
- PO 07.12 Gestione degli incassi delle fatture Piani di Controllo

5 PRESENTAZIONE DI TCA

TCA è un Organismo di Certificazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 dall'Ente di Accreditamento unico ACCREDIA, nato con lo scopo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato, attestando la rispondenza dello stesso a norme volontarie o cogenti.

La sede legale del Organismo di Certificazione è a Firenze in Viale Belfiore n° 9.

TCA è autorizzata con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2009 a svolgere le funzioni di controllo e certificazione di cui all'articolo Articolo 118 septdecies del REGOLAMENTO (CE) 1234/2007 come modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009.


Inoltre, con Decreto Ministeriale 31 agosto 2016 TCA è stata iscritta nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle produzioni DOP, IGP e STG ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

TCA, sul territorio italiano, esercita le sue attività con personale e documenti in lingua italiana. Per le attività di controllo e certificazione all'estero, TCA si impegna ad operare (quando necessario) in lingua inglese o comunque nella lingua conosciuta dalla popolazione locale, riservandosi la possibilità di utilizzare traduttori ed interpreti accettati e ritenuti capaci e preparati anche dall'Operatore controllato.

L'attività di controllo e certificazione svolta da TCA viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli Operatori. Tali tariffe vengono definite in funzione della tipologia di Denominazione di Origine e delle quantità prodotte (in uva o vino) e sono tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'attività di controllo e certificazione.

6 ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO

La richiesta di ingresso al Sistema di Controllo TCA può essere inoltrata senza alcuna limitazione o discriminazione dagli Operatori che producono uve, vinificano, commercializzano uve o vini sfusi,

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	6 di 22

imbottigliano in conformità ai Disciplinari di Prodotto per i quali TCA ha ottenuto il conferimento delle funzioni di controllo e certificazione dal MIPAAF.

Il MIPAAF ad oggi ha conferito con specifici decreti il controllo delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche indicate nel Tariffario di Certificazione di TCA.

La richiesta di controllo e certificazione non comporta all'Operatore l'obbligo di dover utilizzare altri servizi di TCA o di associarsi ad enti ad esso correlati.

Le categorie della filiera vitivinicola, ossia i soggetti immessi nel sistema di controllo, previsti dalla normativa applicabile, sono le seguenti:

1. i viticoltori,
2. i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione,
3. i vinificatori,
4. gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O e/o vini IG,
5. gli imbottiglieri.

Il Viticoltore è il conduttore a qualunque titolo di appezzamenti coltivati a vite, iscritti all'Albo di Vigneti per la Denominazione di Origine e/o per l'Indicazione Geografica di interesse, che produca uve che possono essere vinificate dallo stesso o conferite e vendute ad altri.

I Centri di Intermediazione delle uve destinate alla vinificazione sono una categoria prevista dalla normativa, ma che non si riscontra nella realtà controllata da TCA quindi non viene considerata nel presente documento.

Il Vinificatore è colui che trasforma l'uva propria oppure acquistata o conferita da altri, per ottenere vino.


L'intermediario di vino sfuso destinati a D.O., certificati a D.O. o I.G. è un'Azienda che non acquista uva, ma vino atto a D.O. e/o vino D.O., o I.G., eventualmente esegue trattamenti enologici (tagli, assemblaggi, riclassificazione, ecc. ...), e vende vino atto a D.O. e/o vino D.O., o I.G..

L'Imbottigliatore è colui che effettua le operazioni di imbottigliamento.

TCA attuerà il controllo in conformità ai Piani di Controllo specifici per ogni Denominazione di Origine e/o Indicazione Geografica. I Piani di Controllo sono stati realizzati sulla base dello schema approvato da MIPAAF con Decreto Ministeriale del 14 giugno 2012.

Ogni Piano è suddiviso in schede relative ognuna ad un soggetto della filiera. La seconda scheda relativa al controllo dei Centri di Intermediazione delle uve destinate alla vinificazione non è applicabile alla realtà controllata da TCA.

L'Operatore che desidera rivendicare una produzione vitivinicola a DO o IG deve richiedere l'assoggettamento ai Piani di Controllo di cui sopra, secondo le modalità di seguito specificate.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	7 di 22

Per i soggetti della filiera che intendano rivendicare una produzione vitivinicola a DO o IG, le rispettive rivendicazioni delle uve e/o le richieste di certificazione e/o le comunicazioni di imbottigliamento e costituiscono a tutti gli effetti notifica di iscrizione agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola per le DO o le IG di loro interesse.

In tutti gli altri casi, a completamento della notifica è richiesta la sottoscrizione del MD 07.24, "Richiesta di ammissione al piano di controllo".

Con tale iscrizione gli Operatori:


- ✓ richiedono l'assoggettamento ai Piani di Controllo specifici per le Denominazioni di Origine e/o le Indicazioni Geografiche utilizzate;
- ✓ accettano le condizioni economiche, le modalità di pagamento e di comunicazione delle relative modifiche;
- ✓ si impegnano ad operare conformemente alle disposizioni previste dal/i Disciplinare/i di Produzione di riferimento;
- ✓ si impegnano a fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- ✓ dichiarano di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto dai Piani di Controllo e dai relativi documenti emessi da TCA in ordine all'applicazione degli stessi;

Inoltre, gli Operatori che si sottopongono al processo di certificazione, devono tenere aggiornato l'Ente di certificazione comunicando:

- eventuali cambiamenti o modifiche della propria ragione sociale (es. modifiche dello stato giuridico, commerciale, organizzativo, della proprietà, della rappresentanza legale, ecc.), di tecnici delegati ad operare sul software gestionale GEREM, di indirizzi e recapiti di contatto,
- eventuale cessazione della propria attività,
- la partecipazione a eventuali procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi.

Qualora l'Operatore ne faccia richiesta, può essergli consentito di operare direttamente nel Sistema Gestionale GEREM. Tramite la funzione "Attivazione utenza", dal sito Internet www.tca-srl.org, viene avviata la procedura di assegnazione di un identificativo utente ed una password. Inoltre, può essere delegato un professionista indicato dall'Operatore medesimo.

La procedura informatizzata sostituisce buona parte delle comunicazioni cartacee tra l'Operatore controllato e TCA.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	8 di 22

A seguito della richiesta dell'Operatore di essere assoggettato al controllo per la certificazione di prodotto, TCA, tramite i propri Ispettori esegue una prima verifica sui documenti consegnati in conformità a quanto previsto dalle schede del Piano di Controllo di interesse.

Gli ispettori deputati al controllo presentano al Comitato di Certificazione, di seguito denominato CdC, la richiesta con le eventuali irregolarità riscontrate.

Il giudizio di ammissibilità al Sistema di Controllo TCA viene deliberato dal CdC a seguito di valutazione del rapporto degli Ispettori.

La decisione favorevole del CdC consente l'inserimento dell'Operatore nel Software utilizzato per gli adempimenti previsti nel Piano dei Controlli.

In caso di pronunciamento negativo, il Responsabile di Schema provvede a comunicarlo all'Operatore valutato, specificando nell'apposito modulo Non Conformità le motivazioni del pronunciamento negativo identificate a fronte di specifiche prescrizioni della norma vigente e i tempi e modalità di eventuali ricorsi con relativi riferimenti normativi e procedurali.

A seguito del pronunciamento negativo, l'Operatore che intenda comunque entrare nel Piano dei Controlli di TCA, dovrà dimostrare di aver attuato Azioni Correttive adeguate inviando, entro i termini stabiliti, una esaustiva documentazione a supporto.

Il Responsabile di Schema verificate le Azioni Correttive presenta con proprio parere la documentazione al CdC per le decisioni del caso.

Se entro 90 giorni dalla comunicazione del pronunciamento negativo l'Operatore non provvede all'esecuzione delle necessarie Azioni Correttive, la domanda di ingresso nel Sistema di Controllo è da intendersi decaduta.

7 ATTIVITÀ DI CONTROLLO


7.1 GENERALITÀ

Il personale che esegue l'attività di controllo può essere costituito da Ispettori o Esperti Tecnici dipendenti di TCA o professionisti esterni, allo scopo incaricati e/o formati da TCA, ai quali viene fatto sottoscrivere l'impegnativa di riservatezza e di assenza di conflitti di interesse.

Per ridurre il rischio di conflitti di interesse, gli ispettori sono turnati in modo che possibilmente non visitino due volte consecutive le stesse Aziende, verifichino più denominazioni e non eseguano verifiche nei comuni dove abitano.

TCA subappalta le prove chimiche previste dal piano dei controlli, a Laboratori accreditati Accredia che hanno stipulato una convenzione con TCA.

Le prove organolettiche (previste unicamente per le DO) vengono svolte dalle Commissioni di Degustazione vini di TCA ai sensi del Decreto 11.11.2011.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	9 di 22

I controlli presso le Aziende si concretizzano attraverso le seguenti tre fasi:

1. Un controllo documentale che riguarda il 100% degli Operatori, così come descritto nella PO 07.01, Controllo documentale e certificazione di idoneità, per i vini a Denominazione di Origine e nella PO 07.10, Controllo documentale vini ad IG.
2. Un controllo ispettivo ed analitico (chimico fisico e organolettico) al 100% sul vino atto a divenire ai fini della certificazione a D.O., eseguito a livello di Vinificatore o Intermediario di vini sfusi o di Imbottigliatore, così come descritto nella PO 07.01, Controllo documentale e certificazione di idoneità.
3. Un controllo ispettivo ed eventualmente analitico a campione che riguarda il controllo ispettivo viticoltore, vinificatore, intermediario di vini sfusi e imbottigliatore, così come descritto nelle PO 07.04, Controllo Ispettivo viticoltore, PO 07.05, Controllo Ispettivo Vinificatore, PO 07.06, Controllo Ispettivo Imbottigliatore, PO 07.08, Controllo Ispettivo Intermediari di vini sfusi.

I controlli ispettivi vengono preventivamente comunicati alle Aziende con lettera raccomandata A/R, o P.E.C., comunicando la data prevista per l'attività e gli ispettori incaricati. Qualora l'Azienda lo ritenesse necessario, potrà fare richiesta in forma scritta di riacquiescenza motivata degli ispettori incaricati, provvedendo ad inviarla a mezzo fax e/o raccomandata A/R, o P.E.C., entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'attività ispettiva.

Nel corso delle visite l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al personale incaricato da TCA. Nei casi, però, in cui l'Azienda non si rende reperibile per il controllo, l'ispettore lo comunica al Responsabile di schema che provvede ad inviare tramite raccomandata A/R, o P.E.C., un nuovo sollecito. Se in seguito a tale sollecito, l'Azienda non si rende disponibile alla verifica ispettiva, ne viene data comunicazione alle Autorità competenti come Non Conformità grave.


Nello specifico le attività programmate nei piani di controllo sono descritte nei paragrafi successivi divise per soggetto interessato ai controlli e nello specifico nelle procedure operative indicate.

7.2 CONTROLLI DEI VITICOLTORI

TCA non esegue controlli documentali sui viticoltori essendo questa fase gestita da altri organismi, ma esegue solamente un controllo ispettivo in campo.

Il controllo ispettivo, eseguito in % secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 794 del 14/06/2012, prevede due tipologie di sopralluoghi in vigneto:

- la prima riguarda la verifica della persistenza delle condizioni per l'idoneità alla D.O. e/o alla I.G. e delle disposizioni di tipo "agronomiche" previste dal Disciplinare di produzione (sesto d'impianto, forma di allevamento, varietà, ecc.); può essere effettuata nel periodo che va dalla primavera all'autunno.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	10 di 22

- la seconda al fine di verificare la resa produttiva del vigneto rispetto a quanto indicato dal Disciplinare di produzione: la determinazione della resa per ettaro viene effettuato nel periodo ante-vendemmia.

Il calcolo della resa massima per ettaro avviene in conformità a specifiche definite in documenti predisposti da TCA.

TCA, inoltre, svolge le attività previste sui vigneti anche in caso di cessione a qualsiasi titolo, ivi compreso l'affitto degli stessi, "essendo la finalità del controllo medesimo la valutazione dei requisiti tecnico agronomici dei vigneti e la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della D.O./I.G: rivendicata nella precedente campagna, prescindendo dunque dal possessore pro-tempore".

Il personale che effettua il sopralluogo compila apposito verbale, nel quale riporta quanto riscontrato. Il verbale viene sottoscritto dallo stesso tecnico e dal rappresentante dell'Azienda che ne riceve copia. Il verbale verrà poi esaminato dagli ispettori di sede e presentato al Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.

7.3 CONTROLLO DEI VINIFICATORI

Per questa categoria il Piano non prevede la produzione di nuovi documenti, salvo la trasmissione (anche a mezzo procedura informatica previo accesso al Sistema Gestionale GEREM) di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e di copia dei documenti relativi a tagli migliorativi, riclassificazioni e quant'altro previsto per il vino a D.O. o ad I.G..

L'attività di TCA consiste nel verificare l'aggiornamento della situazione di carico/scarico del prodotto in giacenza (atto a divenire a Denominazione di Origine, certificato a Denominazione di Origine, ad Indicazione Geografica Protetta) di ogni Azienda.


TCA oltre ad acquisire la documentazione necessaria dagli enti preposti richiede al Vinificatore soltanto copia dei documenti che attestano le variazioni di cantina che non sono reperibili altrove (carichi, coacervi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.).

All'ammissione al Piano dei Controlli, il Vinificatore deve comunicare l'esatto quantitativo di prodotto giacente in Azienda. Successivamente, durante la normale attività, il Vinificatore deve comunicare a TCA qualsiasi variazione del proprio carico di prodotto; nella fattispecie:

- copia di documento di trasporto per qualsiasi partita di vino sfuso acquistato o venduto.
- comunicazioni di riclassificazioni, comunicazioni di declassamento, coacervo di partite ecc.

Il controllo ispettivo, eseguito in % secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 794 del 14/06/2012, prevede la verifica:

- della corrispondenza quantitativa del prodotto giacente in riscontro a quanto riportato nei registri di cantina;
- la conformità delle operazioni di cantina in base a quanto stabilito da disciplinare di produzione;

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	11 di 22

- il controllo dei parametri minimi del prodotto detenuto in riscontro a quanto stabilito dal disciplinare di produzione.

Il sopralluogo viene effettuato dall'ispettore in presenza di un rappresentante dell'Azienda. Vengono verificati i registri di cantina ed eventualmente vengono effettuati prelievi di vino per le rispettive prove analitiche.

L'ispettore provvederà alla redazione di un verbale, nel quale verranno riportate tutte le osservazioni riscontrate e controfirmato dallo stesso tecnico e/o da altro rappresentante dell'Azienda che ne riceverà copia.

Il verbale verrà poi esaminato dall'ispettore TCA e quindi dal Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.

A seguito delle attività di controllo ispettivo sui Vinificatori e delle decisioni del CdC, TCA invierà una comunicazione relativa alla conformità riscontrata nella visita richiamando il verbale del controllo ispettivo vinificatori rilasciato dagli ispettori.

7.4 CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI DI VINI SFUSI

Anche per questa categoria come per i Vinificatori il Piano non prevede la produzione di nuovi documenti, salvo la trasmissione (anche a mezzo procedura informatica previo accesso al Sistema Gestionale GEREM) di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e di copia dei documenti relativi a tagli migliorativi, riclassificazioni e quant'altro previsto per il vino a D.O. e/o ad I.G..

L'attività di TCA consiste nel verificare l'aggiornamento della situazione di carico/scarico del prodotto in giacenza (atto a divenire a Denominazione di Origine, certificato a Denominazione di Origine, ad Indicazione Geografica) di ogni Azienda.


TCA richiede all'Intermediario di vino sfuso soltanto copia dei documenti che attestano le variazioni di cantina (carichi, coacervi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.).

Il controllo ispettivo, eseguito in % secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 794 del 14/06/2012, prevede solamente la verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto giacente in riscontro a quanto riportato nei registri di cantina.

Il sopralluogo viene effettuato dall'ispettore in presenza di un rappresentante dell'Azienda. L'ispettore provvederà alla redazione di un verbale, nel quale verranno riportate tutte le osservazioni riscontrate e controfirmato dallo stesso tecnico e/o da altro rappresentante dell'Azienda che ne riceverà copia.

Il verbale verrà poi esaminato dall'ispettore TCA e quindi dal Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.

A seguito delle attività di controllo ispettivo sull'Intermediario di vini sfusi e delle decisioni del CdC, TCA invierà una comunicazione relativa alla conformità riscontrata nella visita richiamando il verbale del controllo ispettivo rilasciato dagli ispettori.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	12 di 22

7.5 CONTROLLO IMBOTTIGLIATORI

Nella normale attività l'imbottigliatore è tenuto ad inviare a TCA tutta la documentazione attestante variazioni di carico (documenti di trasporto vendite/acquisti, riclassificazioni, coacervi, ecc), anche a mezzo procedura informatica previo accesso al Sistema Gestionale GEREM.

Per le denominazioni per le quali è previsto l'utilizzo del lotto, ai sensi del DM del 14/06/2012, al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. e I.G. imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, comunicano a TCA mediante compilazione del MD 07.10, Comunicazione di imbottigliamento, o mediante la specifica funzione "Imbottiglia" di GEREM, tutte le informazioni relative a tale attività. L'invio del modulo compilato può avvenire anche per via telematica.

Limitatamente ai casi urgenti, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, l'Operatore effettua una comunicazione preventiva di imbottigliamento. TCA deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine.


Per le Aziende "verticali", che operano la rivendicazione delle produzioni dal proprio potenziale Aziendale, e per le cooperative che operano la rivendicazione delle uve raccolte e conferite dai propri soci possono inviare una comunicazione mensile, anche in forma riepilogativa di tutte le informazioni sopra citate.

Per partite di vino certificato a D.O. per le quali è previsto l'utilizzo del contrassegno di stato, l'imbottigliatore ne fa richiesta:

- per quelli gestiti da TCA utilizzando il MD 07.08 Richiesta contrassegni o mediante la specifica funzione "Ordini" di GEREM,
- per quelle gestite dai Consorzi appositamente autorizzati a seguito di convenzione stipulata con TCA, utilizzando il modello predisposto dal Consorzio che settimanalmente viene acquisito in copia da TCA o mediante la specifica funzione "Ordini" di GEREM, per i Consorzi che si avvalgono di tale strumento informatico.

TCA, verificata la sussistenza dei requisiti quantitativi, consegna le fascette o autorizza il Consorzio delegato alla consegna, esonerando in tal modo gli imbottigliatori dall'invio del MD 07.10, Comunicazione di imbottigliamento.

Il controllo ispettivo, eseguito in % sui vini a DO secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 794 del 14/06/2012, prevede il prelievo di campioni di prodotto già imbottigliato da sottoporre ad analisi chimico-fisica ed organolettica. I risultati verranno confrontati con i parametri analitici della certificazione di idoneità camerale e del disciplinare di produzione. Viene effettuato anche il controllo dell'etichettatura, confezionamento, designazione e presentazione al consumo con quelle che sono le disposizioni nazionali e comunitarie.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	13 di 22

Il controllo ispettivo, eseguito in % sui vini a IG secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 794 del 14/06/2012, prevede il prelievo di campioni di prodotto da sottoporre ad analisi chimico-fisica. I risultati verranno analizzati per verificare la rispondenza dei requisiti previsti dall'art. 26, par. 1, lett. a), del Reg. CE 607/09, nonché dal disciplinare di produzione. Viene effettuato anche il controllo dell'etichettatura, confezionamento, designazione e presentazione al consumo con quelle che sono le disposizioni nazionali e comunitarie.

Il sopralluogo viene effettuato dall'Ispettore in presenza di un rappresentante dell'Azienda. L'Ispettore provvederà alla redazione di un verbale, nel quale verranno riportate tutte le osservazioni riscontrate e controfirmato dallo stesso tecnico e/o da altro rappresentante dell'Azienda che ne riceverà copia.

Il verbale verrà poi esaminato dal Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.

A seguito delle attività di controllo ispettivo sugli Imbottigiatori e delle decisioni del CdC, TCA invierà una comunicazione relativa alla conformità riscontrata nella visita richiamando il verbale del controllo ispettivo rilasciato dagli ispettori.


7.6 ESITO DEI CONTROLLI E CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

I controlli eseguiti porteranno all'emissione di:

- comunicazione relativa alla conformità riscontrata nella visita ispettiva richiamando il verbale rilasciato dagli ispettori
- parere di Non Conformità lieve (MD 07.03 B, Non Conformità da Piano di controllo, Lieve): per Non Conformità lievi si intendono le irregolarità che possono essere risolte da parte del soggetto interessato con Azioni Correttive poste in essere (es. aggiornamento registri, ecc.) e che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito.
- parere di Non Conformità grave (MD 07.03 A, Non Conformità da Piano di controllo, Grave): per Non Conformità gravi si intendono le irregolarità che non possono essere risolte da parte del soggetto interessato con Azioni Correttive (ovvero Non Conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con Azioni Correttive poste in essere) e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. TCA invia il rapporto di Non Conformità alle Autorità competenti (ICQRF) e all'Operatore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo.

L'Operatore ha quindi la responsabilità di aprire le Azioni Correttive più opportune.

L'ICQRF territorialmente competente, limitatamente ai casi di Non Conformità grave riscontrati a carico delle produzioni vitivinicole a DO confezionate, scaturenti dalle verifiche eseguite presso la categoria "Imbottigiatori", entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento, stabilisce se intraprendere immediatamente le azioni di competenza o se attendere l'esito dell'eventuale ricorso avverso alla Non Conformità che, comunque, dovrà essere inoltrato dall'Operatore interessato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di TCA della Non Conformità. TCA Srl si impegna a concludere l'iter di analisi e valutazione del ricorso, ivi

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	14 di 22

compresa l'emissione della decisione da parte dell'OdR, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, così come previsto dalla PG 03, Gestione dei ricorsi. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'iter, TCA dovrà inviare alle Autorità competenti la decisione emessa dall'Organo dei Ricorsi unitamente alla copia dei documenti giustificativi.

L'attuazione delle azioni messe in atto dall'Operatore verrà comunque accertata con un successivo controllo documentale e/o ispettivo gestito da RdS e dall'Ispettore TCA.

Le Non Conformità lievi per le quali l'Operatore non abbia fornito riscontro della risoluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di TCA, si trasformeranno in Non Conformità gravi, a seguito della valutazione del Comitato di Certificazione. Entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell'iter, TCA dovrà inviare alle Autorità competenti la decisione emessa dal Comitato di Certificazione unitamente alla copia dei documenti giustificativi.

Inoltre, copia dei verbali ispettivi e delle mappe delle aree vitate oggetto di ispezione (documenti contenenti i dati agronomici rilevati come base ampelografica, sesto di impianto, anno di impianto, etc.) saranno inseriti nell'istanza ID 23, presente nel sistema informativo ArtEa, entro trenta giorni lavorativi successivi alla data di fine sopralluogo. Il modello costituisce lo strumento di comunicazione della verifica ispettiva viticoltori, conterrà quindi copia delle eventuali Non Conformità lievi e/o gravi rilevate, che vengono peraltro inviate anche tramite pec o, in sua assenza, raccomandata.

Le Non Conformità gravi possono comportare da parte delle Autorità competenti la sospensione della certificazione.

Non Conformità grave viene emessa anche nel caso in cui l'Operatore non dia la disponibilità all'esecuzione dei controlli ispettivi previsti dal Piano di Controllo.

La sospensione comporta per l'Operatore medesimo il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite alla Denominazione oggetto della stessa. Essa si può riferire:


- ad una Denominazione nel suo complesso;
- ad una annata di produzione;
- ad una partita di prodotto idoneo;
- ad un lotto di imbottigliamento.

Nei casi sopraccitati viene data comunicazione all'Autorità competente che deciderà in merito alla sospensione o revoca della certificazione.

In caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione alle scadenze stabilite TCA provvede ad attivare le procedure di sollecito e recupero del credito così come previsto dalla PO 07.12 Gestione degli incassi delle fatture previste dai Piani di Controllo.

7.6.1 TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME

Nel caso di emissione di NC gravi riguardanti il prodotto, nella comunicazione inviata all'Operatore, TCA provvede a richiedere alla stessa di dare comunicazione delle Azioni Correttive che intende

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	15 di 22

attuare in adeguamento a quanto disposto dall'Autorità competente (es. blocco della commercializzazione, recupero dei lotti NC, comunicazioni ai consumatori, attività di bonifica degli impianti, ecc.), nei termini e con la tempistica da questa stabiliti. Sarà, inoltre, responsabilità dell'Operatore fornire informazioni ed evidenze idonee a confermare l'avvenuto completamento delle Azioni Correttive messe in atto.

TCA verifica l'attuazione delle azioni realizzate dall'Operatore, attraverso un successivo controllo documentale e/o ispettivo gestito da RdS e dall'Ispettore TCA.

TCA si riserva, inoltre, di verificare presso l'Autorità competente, l'effettiva chiusura del procedimento.

7.6.2 GESTIONE DELLE SITUAZIONI NON ORDINARIE

L'attività svolta da TCA e, più in generale, la fidatezza del sistema di certificazione, potrebbero essere messe a repentaglio da notizie diffuse dai media e/o da attività svolte da soggetti esterni a TCA.

Qualora l'OdC venisse a conoscenza di situazioni quali, ad esempio, indagini svolte dalle Autorità competenti, rinvenimento di prodotti contraffatti e/o non corrispondenti alla qualità dichiarata che coinvolgono Aziende e/o denominazioni soggette al controllo di TCA, provvede ad approfondirne la fondatezza, ad analizzarne i rischi associati, intraprendendo azioni appropriate di gestione della situazione potenzialmente pericolosa.

In caso di fondatezza dell'informazione, TCA si impegna a darne comunicazione agli Enti interessati.

Qualora sia direttamente coinvolto personale di TCA, in attesa degli opportuni accertamenti, lo stesso viene sospeso dall'attività ispettiva e da ogni attività decisionale, vengono disattivate le credenziali di autenticazione dei sistemi informatici aziendali, di Art€a e della posta elettronica e gli è vietata ogni comunicazioni con l'esterno.

Previa informazione alle autorità competenti (ICQRF), vengono attuate misure di controllo rinforzato, che possono prevedere:


- riesame delle pratiche deliberate in favore di tali soggetti;
- attività ispettiva ad hoc svolta da almeno due ispettori individuati tra quelli con maggiore esperienza nel settore.

L'esito di tali attività ispettive, viene comunicato alle autorità competenti.

Analoghe misure vengono adottate anche su specifica richiesta di autorità di vigilanza e di organismi di accreditamento.

Alle aziende coinvolte in scandali o sottoposte ad indagini, vengono rilasciate nuove certificazioni unicamente previa consultazione degli Organi competenti da parte di TCA.

In attesa della risoluzione della situazione straordinaria, le informazioni ufficiali sul caso vengono rilasciate unicamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	16 di 22

7.7 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO

TCA svolge, a carico dei soggetti iscritti agli elenchi dei partecipanti alla filiera vitivinicola l'attività di certificazione e di controllo per singola DO e l'attività di controllo per singola IG sulla base degli schemi dei rispettivi piani di controllo.

Il Vinificatore, gli Intermediari di vini sfusi o l'Imbottigliatore per avere la certificazione di idoneità alla denominazione del proprio vino devono fare richiesta di prelievo a TCA utilizzando il modulo MD 07.36 Richiesta di Prelievo, compilandolo direttamente nel Sistema Gestionale GEREM (per le Aziende che hanno richiesta di attivazione) o in formato cartaceo da far pervenire presso TCA.

A seguito dei controlli documentali sul carico contabile dell'Azienda, RdS organizza il prelievo e l'ispezione e fa consegnare il vino atto ai laboratori per le prove chimico, fisiche e alle commissioni per quelle organolettiche. TCA quindi invia, a seconda dell'esito dei controlli, il modulo MD 07.38 Certificazione di idoneità o il modulo MD 07.39 Certificazione di rivedibilità - non idoneità della partita all'Azienda:

- ✓ la certificazione viene inviata entro 20 giorni lavorativi (ridotto a 12 giorni per i vini novelli) dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo.
- ✓ se non idoneo o rivedibile, la comunicazione viene inviata all'Azienda entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche.

In caso di rivedibilità, l'interessato può richiedere nuovo campionamento per il definitivo giudizio entro 60 giorni dalla comunicazione utilizzando il MD 07.36 Richiesta di Prelievo. Se la richiesta di rivedibilità viene inoltrata entro 60 giorni si segue l'iter già descritto, altrimenti la partita viene considerata non idonea e viene inviata comunicazione scritta all'Azienda entro 5 giorni.

In caso di non idoneità fisico-chimica, l'Azienda può presentare ricorso a TCA, che provvederà ad inviare un esemplare del campione a diverso laboratorio individuato dall'Azienda stessa tra quelli autorizzati dal MiPAAF, previamente accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.


Le spese per la ripetizione delle analisi, analogamente alle spese per il funzionamento dell'Organo decidente i Ricorsi, sono a carico della parte soccombente.

In caso di non idoneità organolettica, l'Azienda può presentare ricorso a TCA per il procedimento di appello. Se richiesto il procedimento di appello, entro 7 giorni lo trasmette, a spese dell'interessato, alla Commissione di appello istituita presso la Segreteria del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, unitamente alla documentazione relativa e al contro campione presente in TCA.

Il controllo dei vini a DO e ad IG è atto a garantire la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini e la rintracciabilità delle partite imbottigliate. A tal fine, l'Operatore deve provvedere ad effettuare le comunicazioni previste nei tempi e nei modi definiti dagli specifici Piani di controllo.

I costi del Piano dei Controlli sono a carico degli utilizzatori della denominazione.

Le tariffe applicate sono mirate, esclusivamente, alla copertura dei costi realmente sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e sono contenute in apposito Tariffario reso pubblico.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	17 di 22


TCA opera per ottenere il massimo della conoscenza e dei controlli con il minimo aggravio burocratico per le Aziende; ogni azione di TCA è mirata all'ottenimento di questi scopi.

In caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione alle scadenze stabilite, TCA provvede ad attivare le procedure di sollecito e recupero del credito così come previsto dalla PO 07.12 Gestione degli incassi delle fatture previste dai Piani di Controllo.

8 IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della certificazione gli Operatori devono:

- avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati dal Disciplinare di Prodotto e dal relativo Piano di Controllo, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
- permettere al personale incaricato da TCA, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione;
- permettere l'effettuazione, da parte del personale di TCA, dei campionamenti di prodotto previsti dal Piano di Controllo specifico e di quelli straordinari nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;
- permettere la partecipazione ai controlli ispettivi, previa comunicazione scritta di TCA, anche a valutatori dell'organismo di accreditamento. Tale presenza, finalizzata a valutare l'operato di TCA, deve comunque essere autorizzata dall'Operatore oggetto di controllo;
- comunicare in anticipo i nominativi di eventuali consulenti dell'Azienda che partecipano ai controlli ispettivi, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa dall'Ispettore dell'Organismo per chiarimenti;
- comunicare tempestivamente a TCA tramite i canali definiti qualsiasi modifica apportata alla produzione;
- comunicare a TCA qualsiasi variazione che possa influenzare il rispetto dei requisiti di certificazione quali, ad esempio, modifiche dello stato giuridico, commerciale, organizzativo, della proprietà, della rappresentanza legale e/o di altri tecnici delegati ad operare sul software gestionale GEREM, di indirizzi e recapiti di contatto;
- aver risolto eventuali Non Conformità evidenziate durante le fasi di controllo documentale e ispettivo;
- soddisfare tutte le richieste di Azioni Correttive di TCA entro il periodo di tempo concordato;
- rispettare quanto previsto dalla presente procedura e da quelle correlate, relativamente alle modalità per pubblicizzare la certificazione e per l'uso del logo;
- regolare le specifiche di spesa riportate nel tariffario di riferimento, in relazione all'attività di certificazione effettuata, indipendentemente dall'esito della stessa;

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	18 di 22

- mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative Azioni Correttive intraprese;
- comunicare a TCA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta.

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, TCA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi l'emissione di NC gravi.

9 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'attività di certificazione di TCA viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, di seguito CSI. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni agricole, industriali e del commercio, gli organismi pubblici regolatori, le organizzazioni non-governative comprese le organizzazioni dei consumatori e gli enti di formazione, di studio o di ricerca.

Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di controllo e certificazione svolte da TCA.

10 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE


Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- modifiche del Disciplinare di Produzione;
- modifiche alla presente procedura;
- modifiche al Tariffario
- modifiche richieste dall'Operatore.

Nel caso venissero apportate variazioni alla documentazione di riferimento (ad esempio nuova versione del Disciplinare di Produzione, del Piano di Controlli, ecc. ...), TCA ne darà comunicazione all'Operatore certificato tramite la pubblicazione sul sito internet, la divulgazione tramite e-mail e tramite i media del settore; l'Operatore ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione.

Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nella presente procedura, queste saranno comunicate all'Operatore tramite la pubblicazione sul sito internet che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a TCA.

Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla certificazione, queste saranno comunicate all'Operatore tramite la pubblicazione sul sito internet che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a TCA.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	19 di 22

Un Operatore che è assoggettato al controllo da parte di TCA per alcune Denominazioni di Origine e/o Indicazioni Geografiche può richiedere una estensione della certificazione ad altre Denominazioni di Origine e/o Indicazioni Geografiche controllate da TCA, svolte presso in altri siti produttivi. Le modalità di richiesta di tale estensione sono le medesime indicate per la presentazione della richiesta di certificazione. La richiesta dovrà, ovviamente, indicare gli aspetti e/o i prodotti sottoposti a modifica ed estensione.

11 RECLAMI

Reclamo: insoddisfazione espressa da parte di un'Azienda in merito all'esecuzione di attività di controllo e ai prodotti certificati.

11.1 CONTESTAZIONI ALLA RELAZIONE DI ISPEZIONE

Il Responsabile dell'Azienda, presso la quale è stata eseguita l'ispezione, può far aggiungere proprie osservazioni prima di sottoscrivere il verbale di ispezione motivando il suo dissenso.

11.2 RECLAMI ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI TCA

Tutti i reclami attinenti, a qualsiasi livello, l'attività di TCA devono essere trasmessi alla Sede centrale di Firenze, all'attenzione del Responsabile Gestione Qualità (RGQ) il quale dovrà dare conferma dell'avvenuta ricezione, verificarne la fondatezza e procedere all'opportuno trattamento entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo, dando risposta scritta ai soggetti che li hanno presentati.

11.3 RECLAMI GIUNTI ALL'AZIENDA

L'Azienda deve mantenere la registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile all'ispettore di TCA in occasione dei controlli ispettivi.


Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità del prodotto alla normativa vigente devono essere immediatamente comunicati a TCA.

12 RICORSI

Ricorso: richiesta espressa da parte di un Operatore indirizzata all'Organismo di controllo allo scopo di ottenere la revoca o la modifica di una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo.

L'Azienda potrà fare ricorso scritto a mezzo lettera A.R., o P.E.C., indirizzata all'Organo di controllo nei seguenti casi:

- Domanda di certificazione respinta,
- Emissione di Non Conformità (lieve o grave).

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	20 di 22

Il ricorso documentato con tutti i dati possibili in possesso dell'Azienda, deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'esito di una decisione scaturita dall'attività di TCA.

Se l'azione di ricorso da parte dell'Operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi dovranno pervenire sotto forma di Rapporto di Prova da laboratori autorizzati dal MiPAAF, previamente accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel loro stato di aggiornamento.

TCA si impegna a concludere l'iter di analisi e valutazione del ricorso, ivi compresa l'emissione della decisione da parte dell'OdR, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Entro 5 giorni lavorativi, il ricorso viene trasmesso al RdS e RGQ, che lo inseriscono nell'apposito MD 03.01, Registro dei Reclami e dei Ricorsi, occupandosi di predisporre un fascicolo contenente tutta la documentazione pertinente, coinvolgendo, se necessario, il personale interessato (es. Ispettori incaricati dell'attività).

Tutte le informazioni raccolte da RdS e RGQ e la documentazione presentata dall'Operatore ricorrente, vengono trasmessi all'Organo decidente i ricorsi che decide se accogliere o respingere il ricorso.

Il ricorrente viene informato in merito alla ricezione del ricorso e alla trasmissione all'Organo decidente i ricorsi.

L'Organo decidente i ricorsi si riunisce per decidere in merito all'oggetto del ricorso. A questa riunione possono intervenire sia il ricorrente che il personale, il Direttore e il Legale rappresentante di TCA Srl, allo scopo di fornire eventuali chiarimenti necessari, o esperti dipendenti. Si precisa che il personale, il Direttore, il Legale rappresentante di TCA Srl o altri esperti dipendenti che dovessero intervenire alle riunioni dell'Organo decidente i ricorsi non hanno comunque diritto di voto.


La decisione riguardo il ricorso, almeno dei casi eccezionali, viene presa nel corso della riunione e viene comunicata per iscritto a TCA dall'Organo decidente i ricorsi, trasmettendo il verbale dell'incontro.

TCA avrà cura di informare l'Azienda ricorrente in merito alla decisione assunta.

La decisione dell'Organo decidente i ricorsi è inappellabile all'interno della struttura.

I costi del ricorso sono a carico della parte soccombente, in base alle indicazioni sotto riportate:

Attività	Costi
Ulteriore sopralluogo vigneti	€ 100,00
Ulteriore sopralluogo cantina	€ 100,00
Analisi di revisione	€ 34,00/campione

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	21 di 22

Attività	Costi
Convocazione OdR e comunicazione dei risultati	costo raccomandata/e
Partecipazione componenti OdR	€ 70,00 a componente


Entro 15 giorni dalla conclusione dell'iter avviato a seguito di ricorso, TCA inoltra all'ICQRF competente, alla Regione e alla Provincia competente la copia del ricorso presentato dall'Operatore e dei documenti giustificativi, unitamente alla decisione emessa dall'Organo decidente i ricorsi.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo, TCA provvede ad attivare le procedure di sollecito e recupero del credito così come previsto dalla PO 07.12 Gestione degli incassi delle fatture previste dai Piani di Controllo.

TCA non è comunque competente a decidere in merito a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità Competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

13 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di TCA che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al Foro di Firenze, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni controversia che dovesse nascere in relazione alla applicazione della presente procedura.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	16	23/10/2017	22 di 22

ALLEGATO I

Procedura per l'estrazione delle Aziende da sottoporre a verifica ispettiva

Per l'individuazione delle percentuali di viticoltori, vinificatori, imbottiglieri, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione e intermediari di vini sfusi da sottoporre a verifica ispettiva così come definito negli allegati 2 e 4 del DM 794 del 14/06/2012 (art. 6 comma 5 del DM 794 del 14/06/2012), si procede ad un sorteggio causale effettuato alla presenza di un funzionario dell'ufficio I.C.Q.R.F. competente per il territorio della produzione delle D.O. e delle I.G., entro il mese di aprile di ogni anno, utilizzando il software gestionale GEREM.

Nella base dati del programma sono state inserite tutte le aziende produttrici di prodotti vitivinicoli nell'ambito delle denominazioni sopra indicate, suddivise nelle categorie dei "viticoltori", "vinificatori", "intermediari" ed "imbottiglieri".

Il programma estrae a sorte per ciascuna denominazione ed indicazione geografica, ai fini dei successivi controlli, un numero di aziende secondo le percentuali stabilite dai Piani di Controllo. In particolare il sistema estrae in modo casuale un numero, in base a questo va ad estrarre la corrispondente riga del database dei nominativi. Ciò determina l'incremento dei contatori di tutte le categorie nelle quali ricade l'attività svolta dal soggetto sorteggiato. La procedura si ripete fino al raggiungimento del 100% dei contatori di tutti gli obiettivi previsti. Al termine delle operazioni, a video vengono visualizzate le aziende sorteggiate.

Alla fine viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i presenti.

A seguito di motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto per la D.O. e/o I.G., l'I.C.Q.R.F. può autorizzare estrazioni integrative da effettuarsi secondo la procedura sopra citata.

In tutte le Aziende sorteggiate delle categorie "vinificatori" ed "imbottiglieri", durante la visita ispettiva verrà effettuato, ove presente, un prelievo di vino a D.O./I.G. detenuto in cantina (per i vinificatori) o del vino imbottigliato a D.O./I.G. (per gli imbottiglieri) al fine di garantire il raggiungimento delle percentuali previste dai Piani di controllo. Analogamente, in tutte le Aziende sorteggiate della categoria "viticoltori" verrà effettuato il controllo della resa a ettaro dei vigneti oggetto di sopralluogo.

Ogni anno è sorteggiato un ulteriore numero di soggetti già sottoposti a controllo da riproporre a verifica che rappresentino il 2% degli stessi. Nel caso siano state riscontrate NC gravi, l'1% del sorteggio deve riguardare i soggetti destinatari del provvedimento di NC.

Nel caso in cui un Operatore sia sorteggiato per una o più categorie della stessa DO o IG, TCA svolge contestualmente le attività ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dai Piani di controllo, in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.